

STATUTO ASSOCIAZIONE SPERANZA ITALIA



Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'Associazione denominata, Speranza Italia, di seguito detta "associazione"
2. L'associazione aggiunge alla denominazione l'indicazione Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che sarà istituito ai sensi del D. Lgs.117/17 e s.m.i.. e l'indicazione Organizzazione di Volontariato, o l'acronimo ODV, in conseguenza dell'iscrizione nella sezione "organizzazioni di volontariato" del suddetto Registro.
3. L'associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
4. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
5. L'associazione ha sede nel comune di Imperia. L'organo di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali.
6. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dei suoi decreti attuativi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Assenza del fine di lucro

1. L'associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/17.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3

Attività interesse generale

1. L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza di bambini, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:

- a. Aiuto e assistenza morale, fisica, formativa e assistenziale, anche mediante l'invio di personale sanitario per istruire e visitare la popolazione Togolese, specialmente bambini e donne, la costruzione di centri sanitari e dispensari, specialmente nelle zone più povere.
 - b. Sostegno a distanza dei bambini Togolesi dando l'opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autonomia, coinvolgendo le comunità locali.
 - c. Erogazione di microcrediti non restituibili per aiutare le persone togolesi ad avviare una piccola attività per il sostentamento della propria famiglia.
 - d. Diffusione di notizie in Italia sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo nel rispetto delle identità culturali e della dignità umana delle persone interessate, ispirandosi ad una cultura di pace.
 - e. Sensibilizzazione delle istituzioni locali, italiane ed internazionali, sui problemi della popolazione togolese appartenente ad uno stato in via di sviluppo (povertà, sfruttamento, ignoranza culturale e di ogni altra forma di oppressione), proponendosi come interlocutore e sollecitandole azioni concrete nei confronti dell'intera popolazione, affinché siano garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni primari, nel rispetto della cultura di ciascuno.
 - f. Promozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e all'impegno verso la popolazione togolese (come per esempio, esposizione di materiale fotografico pervenuto da esperienze in Togo).
3. Le prestazioni di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi non soci, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
 4. Le attività di cui sopra vengono svolte per aiutare la popolazione dello Stato del Togo, in particolare bambini, poveri e persone bisognose, attraverso azioni dirette e sul posto; in Italia si realizzano prestazioni di raccolta fondi, sensibilizzazione e diffusione di informazioni su realtà povere e/o in via di sviluppo.

Articolo 4 *Attività diverse*

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Articolo 5 *Associati, procedure di ammissione ed esclusione*

1. Gli associati dell'associazione sono le persone fisiche o le Organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che sottoscrivono il presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.-
2. È ammessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L'ammissione è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa (laddove essa sia prevista);
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea, a rispettare le delibere degli organi sociali, a partecipare all'assemblea e a contribuire al buon funzionamento dell'associazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato. Sono tenuti altresì a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 7

Volontari e attività di volontariato

1. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsate le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8

Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.)
 - l'Organo di Revisione (quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs.117/17 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.)

Articolo 9

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. Nell'assemblea

- straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
 7. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 9. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 10

Organo di Amministrazione

1. Tutti gli amministratori dell'associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri, deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
6. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione e fissa le norme per il suo funzionamento;
 - predispose il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera le esclusioni degli associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11
Conflitto di interessi

1. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
2. Le decisioni adottate dall'Organo di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dagli organi di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 12
Responsabilità

1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 13
Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati se l'associazione ha più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 14
Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Articolo 15
Organo di controllo

1. L'associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, su decisione dell'assemblea, e in ogni caso, obbligatoriamente, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.117/17 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16

Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 117/17 (e dall'art. 15 comma 5 del presente statuto) l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.

Articolo 17

Gratuità e durata delle cariche

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
2. Le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 18

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
 - f. raccolte fondi (in conformità con la normativa vigente in materia);
 - g. attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla normativa.
2. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dall'Organo Amministrativo e intestato all'associazione.
4. Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. E' altresì vietata ogni distribuzione indiretta di utili nelle fattispecie indicate al comma 3 dell'art. 8 D.L. 117/2017.

Articolo 19

Quota sociale

1. La quota sociale a carico degli associati può essere fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 20

Bilancio

1. L'associazione deve redigere i documenti relativi al bilancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

Articolo 21

Bilancio sociale

1. Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le modalità e le linee guida di cui all'art 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
2. Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 22

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture contabili prescritte dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dovranno essere tenuti:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari che svolgono al loro attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Articolo 23

Rapporti di Lavoro

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti.
4. In ogni caso, la differenza retributiva rispetto ai CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 24

Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

Lombardi Carlo Silvano Danerio
 Di Stefano Giuseppe ~~MA~~
 Barbi Silvia Di Stefano Annalisa
 Tagliabò Abejo Giulia Wanda Lombardi